



DURING THE LABORATORY THAT TOOK PLACE DURING DIALOGUE 1, 20 SOCIAL ENTREPRENEURS WORKED TO DISCUSS EVERY ARTICLE OF LAW 65

BELOW YOU CAN READ THE SUMMARY OF ALL THE RESPONSES GATHERED DURING THE LABORATORY REFERRING TO EVERY SPECIFIC ARTICLE OF LAW 65





CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Questa legge regola l'organizzazione e il funzionamento delle imprese sociali e definisce le condizioni e i criteri che un soggetto deve soddisfare per ottenere lo status di impresa sociale.

Art. 2

Scopo

La presente legge ha lo scopo di regolare l'attività delle imprese sociali, avendo come obiettivo la tutela e l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili, attraverso:

- a) L'inserimento lavorativo, in ambito del riconoscimento del diritto fondamentale dell'individuo ad avere un sufficiente tenore di vita,
- b) L'offerta di opportunità di lavoro alle persone alle quali l'età, la salute e la situazione familiare non permette una disponibilità attiva nel mercato di lavoro;
- c) L'offerta di beni e servizi diversificati e di buona qualità, garantendo opportunità idonee e raggiungibili dalle persone con bisogni particolari, segnando un fondamentale passo verso la parità di genere, facilitando questi servizi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- ç) L'integrazione economica e sociale dei gruppi vulnerabili, stimolando lo spirito di responsabilità, solidarietà e coesione sociale nella comunità.

Art. 3

Ambito di applicazione della legge

I soggetti della presente legge sono le persone giuridiche che esercitano la loro attività come imprese sociali, creando condizioni favorevoli all'inserimento lavorativo di individui svantaggiati nel mercato del lavoro.

Art. 4

Principi

L'organizzazione e il funzionamento delle imprese sociali è basato su comuni principi, in ambito di esercizio di attività a favore della comunità, in particolare sui principi di:

- a) trasparenza: le imprese sociali e i loro organi decisionali agiscono in maniera trasparente e prevedibile, promuovendo la partecipazione e il resoconto;
- b) stabilità: i fondatori delle imprese sociali si fanno carico del rischio della stabilità finanziaria e pianificano con maturità la realizzazione del reddito, in collaborazione con i membri e i lavoratori;
- c) autonomia e resoconto: le imprese sociali svolgono la propria attività sulla base delle decisioni degli organi decisionali, i quali decidono in materia di organizzazione, funzionamento e amministrazione del soggetto in autonomia, senza essere influenzati dagli organi statali, anche se beneficiari di pubbliche sovvenzioni. Gli organi pubblici hanno il diritto di sovrintendere al modo di utilizzo dei fondi pubblici accordati alle imprese sociali;
- d) dimensione collettiva: le imprese sociali conservano e promuovono la dimensione collettiva, includendo nella membership e nelle decisioni altri attori, quali i lavoratori, i volontari, i beneficiari dei servizi e gli acquirenti delle merci, gli organi del governo locale e ogni altro attore interessato a contribuire nella realizzazione di un progetto di sviluppo locale;
- e) effettività: le imprese sociali pianificano e usano con effettività le risorse finanziarie, garantendo il massimo profitto sociale possibile.

Art. 5


Promozione delle imprese sociali ad opera dello stato

1. Le imprese sociali si promuovono per mezzo di attuazione di provvedimenti di sostegno, includendo provvedimenti finanziari e altro, tramite lo sviluppo del sistema di informazione ed educazione per le imprese sociali.
2. Il sistema di informazione ed educazione delle imprese sociali include:
 - a) L'offerta di servizi, in sostegno della creazione e funzionamento delle imprese sociali, incluse la consulenza e la preparazione della documentazione per la costituzione dell'impresa sociale;
 - b) La presentazione di nuove idee, che sono risultato di un'analisi del mercato;
 - c) L'individuazione di opportunità di offrire servizi pubblici.
3. Il Ministero responsabile degli affari sociali si incarica di preparare le politiche per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.


Art. 6

Il ruolo delle unità amministrative locali

1. Le unità amministrative locali sostengono e applicano le politiche di sviluppo delle imprese sociali nei territori di propria giurisdizione.
2. Le unità amministrative locali incoraggiano la partecipazione delle imprese sociali alle gare per gli appalti pubblici, in conformità alla normativa in vigore.



KREU II



CAPO II I CRITERI

Art. 7

I criteri

Un soggetto per portare lo status di impresa sociale deve soddisfare un minimo di criteri di natura economica e sociale.

Art. 8

Criteri economici

Per avere lo status di impresa sociale bisogna soddisfare i seguenti criteri economici:

1. L'impresa sociale deve realizzare in modo stabile un'attività nell'ambito di produzione di beni e/o erogazione di servizi.
2. Almeno il 20% dei ricavi, dopo il secondo anno di attività e almeno il 30% dei ricavi dopo il terzo anno e seguenti di attività, devono essere realizzati dalle attività previste dall'articolo 10 della presente legge.
3. Nella sua attività, l'impresa sociale, oltre al contributo dei volontari, deve includere obbligatoriamente almeno 3 lavoratori salariati.
4. I ricavi realizzati dall'attività economica delle imprese sociali servono all'espansione continua delle loro attività.

Art. 9

Criteri sociali

Per poter avere lo status di impresa sociale bisogna soddisfare i seguenti criteri sociali:

1. L'impresa sociale mira alla promozione di obiettivi sociali in ambiti di attività ben definiti.
2. Almeno il 30 % degli impiegati dell'impresa sociale devono appartenere alla categoria dei gruppi svantaggiati dal punto di vista sociale ed economico, previsti nell'art. 11 della presente legge.

Art. 10

Ambiti di attività

1. Le imprese sociali esercitano la propria attività nei seguenti ambiti:

- a) servizi sociali;
- b) mediazione all'occupazione
- c) inserimento lavorativo dei giovani
- ç) tutela e promozione della salute
- d) servizi in campo dell'istruzione
- dh) tutela ambientale;
- e) promozione del turismo, della cultura e del patrimonio culturale
- è) attività sportive, avente come scopo lo svago e la socializzazione
- f) promozione dello sviluppo delle comunità locali.


2. Il Consiglio dei Ministri approva l'elenco delle attività concrete svolte dalle imprese sociali, ai sensi del punto 1 di questo articolo.

Art.11

Gruppi svantaggiati

1. Le imprese sociali contribuiscono alla protezione sociale e il sostegno dei gruppi svantaggiati, attraverso l'inserimento lavorativo e i servizi ad essi erogati.
2. Nei gruppi svantaggiati si includono i gruppi con problemi di povertà estrema, esclusione sociale a causa della discriminazione, la disoccupazione di lungo periodo, le difficoltà dovute ad un procedimento penale o alla dipendenza da droghe e alcool, e le persone migrate.
3. Le categorie concrete di gruppi svantaggiati sono definite con delibera del Consiglio dei Ministri.

KREU II




Point 2: It must be included women and girls trafficked and abused. It should be specified what is called "extreme poverty"?

Percentage 30% is relatively high for the Albanian context, in view of the size of NGOs and Social Enterprises and the number of employees in them.

Point 2: Under which point are set the rates for income?
Point 3: 3 Employees? Why a business with one or two employees can not be called social? And how can it be claimed that the first day we can have three employees?

Concrete activities? In a democracy no one can determine the scope of an activity in the long term (business diversity etc.).



CAPO III
LO STATUS

Art. 12

Forma giuridica

1. Le imprese sociali sono organizzazioni non lucrative, ai sensi della normativa in vigore sulle organizzazioni non lucrative.
2. Dopo l'acquisizione dello status di impresa sociale diventa obbligatorio l'appellativo "Impresa sociale" accanto al nome dell'organizzazione.
3. E' vietato l'utilizzo dell'appellativo "Impresa sociale" da parte di qualsiasi soggetto non titolare dello status definito dalla presente legge.
4. Le imprese sociali possono istituire organizzazioni di imprese sociali.

Art. 13

Riconoscimento o rifiuto dello status

1. Il riconoscimento dello status di impresa sociale ad un soggetto, avviene per ordine del ministro responsabile degli affari sociali, previa verifica dei documenti.
2. La domanda per ottenere lo status si presenta dopo la registrazione del soggetto presso l'autorità competente e l'ottenimento del permesso (licenza) nei casi in cui sia necessario nell'esercizio dell'attività dell'impresa sociale.
3. Le procedure e la documentazione necessaria all'ottenimento dello status di impresa sociale sono definite con decreto del ministro responsabile per gli affari sociali.
4. Lo status di impresa sociale viene rifiutato nei casi in cui il soggetto:
 - a) Non soddisfa le condizioni richieste oppure la documentazione presentata non rispetta i criteri previsti nel decreto definito dal punto 3 del presente articolo.
 - b) Ha presentato false informazioni o documentazioni.
5. In ogni caso, il decreto del ministro sul riconoscimento o il rifiuto dello status è emanato entro 30 giorni dalla domanda dello stesso.

Art. 14

Revoca dello status

1. Lo status di impresa sociale può essere revocato qualora:
 - a) l'impresa sociale, di propria iniziativa, presenta una richiesta motivata al ministero responsabile degli affari sociali;
 - b) si costatano irregolarità considerevoli e/o ripetute nel corso di attività dell'impresa sociale;
 - c) lo status è stato ottenuto per frode, intimidazione, corruzione, conflitto di interesse, falsificazione o altra azione prevista dalla legge penale come reato;
 - ç) l'impresa sociale ha interrotto l'attività per un periodo superiore ai 6 mesi oppure è stata sciolta.
2. Le procedure e la documentazione necessaria alla sospensione dell'attività di un'impresa sociale e la revoca dello status di impresa sociale sono definite con decreto del ministro responsabile per gli affari sociali.
3. La perdita dello status è dichiarata con decreto del Ministro responsabile degli affari sociali.
4. Il decreto di revoca è depositato entro tre giorni presso il Registro nazionale delle imprese sociali e comporta la cancellazione dell'impresa sociale.
5. In caso di perdita dello status di impresa sociale, fatte salve le eventuali responsabilità personali degli amministratori e liquidati i creditori, il patrimonio residuo deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, ovvero devoluto ad altra impresa sociale.

Art. 15

Il registro delle imprese sociali

1. Le imprese sociali in quanto tali effettuano la registrazione sul registro tenuto dal Ministero responsabile per gli affari sociali.
2. La creazione del registro delle imprese sociali, presso il ministero responsabile per gli affari sociali, e le regole dettagliate sul formato e i contenuti vengono definite con decreto del ministro responsabile per gli affari sociali.
3. Il registro delle imprese sociali è reso pubblico secondo la normativa in vigore.

KREU III

12

13

14

15

Point 1: In no country of the world a social enterprise does not only come from NGOs. If there are individuals who can make "magic", can this stop ?!

Point 3: Prohibition? But if you work as such prices at home and abroad, what can we do in this case?

This article specifies that the recognition of the status must be an order made by the Minister after verifying documentation. These criteria must be defined by law or established ways of setting them (where they are based, who is involved in the proces etc).

It is not defined any appeal procedure or institution in charge for them.

Point 1/d: The activity can be interrupted for many reasons.

Point 5: What assets should take the state?! If the investment is made by the organization or individual, they have no right to take them.

KREU IV


16

17

18

19

20



CAPO IV

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE IMPRESE SOCIALI

Art. 16

Funzionamento

1. L'attività delle imprese sociali è gestita dagli organi decisionali ed esecutivi, includendo nel processo decisionale altri attori, quali i lavoratori, i volontari, gli utenti dei servizi e gli acquirenti delle merci, gli organi del governo locale e ogni altro attore interessato.
2. Il ministro responsabile degli affari sociali approva il regolamento tipo per il funzionamento delle imprese sociali.

Art. 17

Non distribuzione degli utili

1. In caso di realizzazioni di utili nel corso dell'attività economica, questi saranno soggetto alle imposte sul reddito ai sensi della normativa in vigore sugli utili.
2. L'impresa sociale utilizza gli utili prodotti per lo sviluppo e l'allargamento dell'attività.
3. La distribuzione di ogni tipo di utile anche in maniera indiretta a favore di membri, lavoratori o collaboratori dell'impresa sociale è vietato.
4. Si considerano utili indiretti:
 - a) i compensi degli amministratori limitatamente all'importo superiore a quelli previsti nelle imprese che operano negli stessi o analoghi settori nelle stesse mansioni, qualora tale importo ecceda del 20% i compensi presi a riferimento;
 - b) le remunerazioni dei lavoratori, in qualsiasi posizione, se di valore maggiore del 20% di quelli previsti dai contratti o accordi validi per settori analoghi, ad eccezione dei casi in cui è remunerato un incarico professionale specifico per un tempo determinato al di fuori delle mansioni ordinarie.

Art. 18

I diritti dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore ha diritto alla tutela sociale idonea, a prescindere dal suo status e dalle dimensioni dell'impresa sociale, dove è impiegato.
2. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere assegnato un trattamento economico e legale meno favorevole di quello previsto dai contratti e dagli accordi collettivi applicabili, secondo le disposizioni del Codice di Lavoro.

3. I lavoratori dell'Impresa Sociale, a prescindere dalla loro posizione, hanno il diritto dell'informazione, della consultazione e della partecipazione alle scelte strategiche dell'impresa sociale.

4. I limiti e le modalità della realizzazione di questi diritti vengono definiti nei regolamenti interni delle imprese o negli accordi stipulati tra gli organi dell'amministrazione dell'impresa sociale e i dipendenti o loro rappresentanti.

Art. 19

Partecipazione collettiva alle decisioni

1. Ogni persona fisica o giuridica, albanese o straniera, ha il diritto di diventare membro dell'impresa sociale e di essere parte degli organi decisionali o amministrativi della stessa.
2. Il regolamento sul funzionamento dell'impresa sociale deve prevedere, tra l'altro, anche forme di partecipazione dei lavoratori o altri attori interessati alle decisioni sulla pianificazione strategica dell'impresa.
3. La partecipazione si realizza anche attraverso l'offerta di informazioni utili che permetteranno ai lavoratori e ai beneficiari delle attività di esprimere la propria opinione e dare il proprio contributo nelle decisioni che riguardano la direzione generale, in particolare sulle questioni inerenti alle condizioni del lavoro e alla qualità di merci e servizi erogati dall'impresa.

Art. 20

I membri volontari

1. Membri dell'impresa sociale possono essere anche le persone che contribuiscono col proprio lavoro in modo volontario, ai sensi della normativa in vigore sul volontariato.
2. Gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese sociali possono prevedere l'attribuzione dello status di membro anche ai lavoratori oppure alle persone che offrono servizi volontari.
3. I membri volontari sono regolarmente iscritti nei registri delle imprese sociali e il loro numero non può superare la metà del numero totale dei membri.
4. Per i membri volontari non si applicano i contratti collettivi e la normativa che regola i rapporti di lavoro ad eccezione delle norme sulla tutela dagli incidenti sul lavoro e le malattie professionali.
5. I membri volontari non sono pagati, ma possono ottenere un rimborso per le spese effettuate e documentate, secondo le regole stabilite dall'impresa sociale per gli altri membri.

KREU IV

16

17

18

19


20

Members and volunteers are simply a matter and do not understand why there is so much denial in this area? The Business perform is based on members and volunteers.

In drafting the regulation should also participate organizations should also participate to give their ideas.

Point a: Motivational bonus and reward are not stumbling.
Point b: Salaries can not be determined by anyone, except the people who run the business and the employee.

This is not a Social Enterprise but Cooperative. There is a problem with the entire concept of law and philosophy.



KREU V


23



22



21



CAPO V
CONTROLLO DELLE IMPRESE SOCIALI

Art. 21

L'obbligo della relazione

1. Le imprese sociali presentano al Ministero responsabile degli affari sociali rapporti periodici sulle attività svolte a favore dell'interesse collettivo e le categorie delle persone impiegate.
2. La forma, i termini e le regole di relazione sono determinate con decreto del ministro responsabile per gli affari sociali.

Art. 22

Supervisione e Controllo

1. Il Ministero responsabile degli affari sociali, tramite le proprie strutture, esercita controlli al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente legge da parte delle imprese sociali.
2. Il Ministero degli affari sociali, secondo la natura dell'impresa sociale e delle attività da essa svolte, durante l'esercizio del controllo delle attività dell'impresa sociale, può coordinare la propria attività con ispettorati di altri Ministeri o di altre istituzioni statali.
3. Le regole di esercizio delle funzioni di controllo da parte del Ministero degli affari sociali, e del coordinamento delle attività con gli organi menzionati al comma 2, e i diritti e gli obblighi delle parti durante il controllo, vengono definite dal Consiglio dei Ministri.

Art. 23

Contravvenzioni amministrative e sanzioni

1. Ai sensi della presente legge, le seguenti violazioni costituiscono illecito amministrativo e vengono sanzionate come segue:
 - a) in caso di violazione di uno dei criteri economici previsti dall'art. 8 della presente legge, al soggetto è applicata una sanzione di 20.000 (ventimila) lekë fino a 30.000 (trentamila) lekë;
 - b) in caso di violazione di uno dei criteri sociali previsti dall'art. 9 della presente legge, al soggetto è applicata una sanzione di 30.000 (trentamila) lekë fino a 40.000 (quarantamila) lekë;
 - c) l'uso della dizione "Impresa sociale" in contraddizione con la definizione dell'art. 12, punto 3 della presente legge è punibile con una sanzione di 30.000 (trentamila) lekë fino a 40.000 (quarantamila) lekë.
2. L'organo competente per la punizione dell'illecito amministrativo è l'organo che lo constata.


KREU V


23

21

22

Point 1: Who are these structures?





CAPO VI
RISORSE FINANZIARIE E SOSTEGNO GOVERNATIVO

Art. 24

Risorse finanziarie

Le imprese sociali esercitano la propria attività con mezzi finanziari provenienti dalle seguenti fonti:

- a) Reddito realizzato dalla vendita di merci e tariffe dei servizi erogati;
- b) Sovvenzioni pubbliche, in relazione alla mission di sostegno sociale e inserimento lavorativo;
- c) Donazioni private;
- ç) Altri proventi, ammessi dalla normativa in vigore.

Art. 25

Regime fiscale

Le imprese sociali sono soggette alla normativa fiscale sulla categoria dei contribuenti alla quale appartengono.

Art. 26

Modalità di sostegno


- 1. Le imprese sociali sono sostenute dallo stato, attraverso la sovvenzione delle imprese o i lavoratori delle stesse.
- 2. Le forme di sostegno, per mezzo di sovvenzioni, sono regolate con decisione del Consiglio dei Ministri, previa valutazione da parte della Commissione per l’Aiuto Statale.
- 3. Le altre forme di sostegno e facilitazioni sono regolate dalla normativa sull’aiuto statale, quella fiscale e quella sulle organizzazioni non lucrative.

Art. 27

Partecipazione agli appalti pubblici


- 1. Le autorità appaltanti concedono alle imprese sociali il diritto di partecipare alle procedure di concessione degli appalti pubblici per i servizi sanitari, sociali e culturali.
- 2. In ogni caso, le procedure per la concessione di questi contratti devono essere in conformità alla normativa in vigore sugli appalti pubblici e rispettare i principi generali degli appalti pubblici.

KREU VI



Point 1: Other forms of support, there are given no specification who are the shapes and facilities or to whom they belong to. Supporting through employees, means that they are employed by the company or are external technical support? This part of the law is very evasive.

It should be added funds from grants through competitions at home and abroad.



CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28

Il ricorso e l'esecuzione di provvedimenti amministrativi

1. Il ricorso alle decisioni degli ispettori, come definito dalla presente legge, è effettuato in conformità alla legge sulle ispezioni, invece le procedure per la constatazione, la valutazione, l'impostazione, il ricorso e l'esecuzione delle multe sono in conformità alla normativa in vigore sulle contravvenzioni amministrative.
2. Le procedure per l'applicazione dei provvedimenti amministrativi e il ricorso della sentenza amministrativa sono in conformità alle regole previste dal Codice della Procedura Amministrativa.
3. Dopo la conclusione delle procedure di ricorso amministrativo si presenta ricorso al tribunale amministrativo, entro i termini e secondo le procedure previste dalla legge n. 49/2012 "Sull'organizzazione e il funzionamento dei tribunali amministrativi e il giudizio delle controversie amministrative".

Art. 29

Decreti attuativi

1. Il Consiglio dei Ministri è incaricato ad emanare gli atti normativi ai sensi degli artt. 10, punto 2; 11 punto 3; 22 punto 3; e 26 punto 2 della presente legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore.
2. Il ministro responsabile degli affari sociali è incaricato ad emanare i decreti attuativi ai sensi degli artt. 13 punto 3; 14 punto 2; 15 punto 2; 16 punto 2; e 21 punto 2 della presente legge, entro 6 mesi dall'entrata in vigore.

Art. 30

Normativa complementare

Per le questioni non regolate espressamente dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni della legge sulle organizzazioni non lucrative.

Art. 31

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE

Iir META

Approvata in data 9.6.2016

Proclamata con decreto n. 9648 del Presidente della Repubblica d'Albania Bujar Nishani, il 21.6.2016.

